

225.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (Trasmissione di una raccomandazione)	8385	(Emendamenti ed articoli aggiuntivi all'articolo 5)	8371
Atti di controllo e di indirizzo	8387	(Articolo 6)	8372
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Assegnazione a Commissioni)	8385	(Articolo aggiuntivo all'articolo 6)	8372
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	8384	(Articolo 7)	8373
Disegni di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	8383, 8384	(Emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo all'articolo 7)	8374
Disegno di legge S. 1245 (Approvato dal Senato) n. 3483:		Documenti ministeriali (Trasmissioni)	8386
(Articolo unico)	8355	Interrogazioni all'ordine del giorno	8345
(Emendamenti)	8357	Missioni vevoli nella seduta dell'8 luglio 1997	8383
(Ordini del giorno)	8359	Proposta di legge di iniziativa regionale (Annunzio)	8383
Disegno di legge n. 2600:		Proposte di legge:	
(Articolo 2)	8365	(Annunzio)	8383
(Emendamenti all'articolo 2)	8368	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	8383
(Articolo 3)	8369	Richieste ministeriali di parere parlamentare	8386
(Emendamento all'articolo 3)	8369	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	8387
(Articolo 4)	8369	ERRATA CORRIGE	8387
(Emendamenti all'articolo 4)	8370		
(Articolo 5)	8370		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

INTERROGAZIONI

PAGINA BIANCA

A) Interrogazione:

TARADASH. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

in data 10 giugno 1996, a Bruxelles, il signor Antonio Taccone, residente a Montecatini Terme, professore non insegnante, in quanto addetto a tempo pieno alla biblioteca scolastica, superava con ottimi voti la selezione, indetta dalla Commissione europea, quale « End » (Esperto nazionale distaccato), classificandosi primo nella difficile selezione internazionale;

nove giorni dopo, il professor Taccone veniva informato dall'unità formazione di Bruxelles che la Commissione europea aveva contattato telefonicamente la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea per ottenere informazioni relative alle procedure per il distacco; mediante risposta non scritta, la rappresentanza diplomatica aveva risposto alla Commissione europea che tale operazione era impossibile, dal momento che i professori, anche se non insegnanti, non possono essere autorizzati al distacco;

successive indagini condotte dall'interessato presso la stessa Rappresentanza italiana a Bruxelles confermavano in effetti l'esistenza di una simile consuetudine;

ogni tentativo da parte del professor Taccone di sollecitare l'intervento da parte del ministero responsabile, quello della pubblica istruzione, risultava vano, così come si rivelava inutile un'istanza rivolta

al Presidente della Repubblica, « girata » da quest'ultimo al titolare della pubblica istruzione, onorevole Berlinguer;

l'unità-formazione della Commissione europea, dapprima bloccata da ragioni di delicatezza diplomatica in attesa di una risposta da parte delle autorità italiane, decideva il 21 ottobre 1996, presata dall'urgenza, di provvedere alla nomina di un altro candidato in sostituzione del professor Taccone, scartato così definitivamente;

quanto sopra si configura come una palese ingiustizia, compiuta ai danni di un cittadino italiano dal suo stesso Governo in nome di una non giustificata norma consuetudinaria, come tale facilmente scavalcabile con un semplice gesto di assenso esplicito da parte dei ministeri responsabili e della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, gesto che è mancato -;

per quali motivi la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea non abbia saputo tutelare un cittadino italiano primo classificato in una selezione internazionale, impegnandosi ad ottenere una risposta scritta da parte del ministero della pubblica istruzione;

per quali motivi il ministero della pubblica istruzione, una volta sollecitato dal professor Taccone, non abbia provveduto a fornire una risposta alle autorità europee, né dando l'assenso per il distacco del professor Taccone, né motivando le ragioni di una norma consuetudinaria in apparenza incomprensibile;

se il Governo italiano abbia intenzione di riparare al più presto ad una

ingiustizia così palese, attribuendo all'interessato un posto equivalente per funzioni e per stipendio nell'ambito della diplomazia nazionale o nell'ambito dei servizi culturali italiani all'estero, in particolare in Belgio, Lussemburgo o Francia, vale a dire in uno dei tre Stati in cui il professor Taccone avrebbe presumibilmente operato se il suo esame non fosse stato vanificato dall'inerzia delle autorità italiane;

se il Governo italiano intenda emanare in proposito, al più presto, norme scritte chiare e di facile interpretazione, in modo che simili casi non abbiano più a ripetersi. (3-00729)

(12 febbraio 1997)

B) Interrogazione:

GASPARRI e MALGIERI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere - premesso che:

il primo firmatario della presente interrogazione nei mesi scorsi indirizzò una lettera al Ministro della pubblica istruzione, chiedendo che nelle scuole italiane di ogni ordine e grado venisse dedicata una sola ora alla spiegazione, in ogni classe, del dramma delle foibe, per rendere finalmente edotti gli studenti su un'immane tragedia, che vide il massacro di migliaia e migliaia di italiani dimenticati dai libri di testo;

a tale invito il Ministro rispose con una generica lettera nella quale, rifiutandosi di accogliere la specifica proposta formulata, faceva riferimento alla maggiore attenzione alla storia del Novecento alla quale aveva richiamato il mondo della scuola;

si è appreso nei giorni scorsi della circolare diramata dal Ministro della pubblica istruzione affinché in tutte le scuole si renda omaggio al ricordo di Antonio Gramsci -:

se, alla luce di questo atto, per dimostrare imparzialità nell'indirizzo delle attività di studio del passato della Nazione, non intenda diramare con immediatezza una circolare analoga a quella relativa a Gramsci, invitando a dedicare in ogni classe di ogni scuola statale un'ora all'illustrazione agli studenti della storia delle foibe. (3-00812)

(3 marzo 1997)

C) Interrogazioni:

MALGIERI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere - premesso che:

nel *Vocabolario della lingua parlata in Italia* di Carlo Salinari, ad uso dei licei, a pagina 454 dell'edizione 1967 (che non risulta aggiornata), alla voce « foiba » si legge questa singolare definizione: « dolina con sottosuolo cavernoso e indica particolarmente le fosse del Carso nelle quali, durante la guerra 1940-1945, furono gettati i corpi delle vittime della rappresaglia nazista »;

secondo il *Vocabolario* di Salinari, i carnefici degli Italiani sarebbero stati i nazisti e non i partigiani comunisti, in particolare « titini », che utilizzarono, come tutti dovrebbero sapere, quegli anfratti naturali carsici per gettarvi, ancora vive, le vittime di una criminale e mostruosa « pulizia etnica »;

appare all'interrogante preoccupante e sconcertante che tale vocabolario sia ancora in circolazione su tutto il territorio nazionale in questa versione e che l'editore non ritenga necessaria una verifica delle voci; sarebbe altresì opportuna una verifica dell'uso di tale vocabolario nelle scuole e nelle biblioteche pubbliche -:

se non ritenga che l'opera di falsificazione della storia del Novecento, di cui l'episodio in parola non è che uno dei molti esempi, debba avere fine, rivedendo i testi scolastici ed ammettendo in commercio soltanto quelli che diano garanzie

di obiettività nel rappresentare in particolare gli eventi di questo secolo.

(3-01008)

(16 aprile 1997)

ALOI e MALGIERI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere:

in relazione all'insegnamento della storia del Novecento nell'ultimo anno della scuola secondaria superiore, se risponda a verità - come risulta agli interroganti - che il ministero della pubblica istruzione sia orientato ad investire della questione gli istituti preposti allo studio della Resistenza, il cui obiettivo « culturale » è di un ben noto indirizzo ideologico;

se ritenga che siffatta scelta rientri nel principio di valutazione obiettiva degli eventi storici, e non invece - come nel caso in specie - in una ben precisa volontà di « ideologizzare », con l'insegnamento di un periodo storico a noi contemporaneo, la scuola italiana;

se non ritenga, in caso positivo, di dover considerare l'esigenza di modificare il suddetto orientamento, affidando l'analisi valutativa di una materia oltremodo delicata - qual è la storia del Novecento - ad esperti e studiosi del settore, non soggetti ad influenze e condizionamenti ideologici, come dovrebbero essere coloro che, nella valutazione di avvenimenti e periodi storici, vanno solo alla ricerca della verità.

(3-01295)

(26 giugno 1997)

D) Interrogazione:

ANGELONI. - *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Per sapere - premesso che:

tra gli ultimi contratti definiti dalle Ferrovie dello Stato sotto la gestione

dell'avvocato Necci (come riporta il settimanale *il Mondo*) ci sono quelli con la Finsiel e con la Olivetti -:

se siano stati approfonditi adeguatamente tutti gli aspetti di tali contratti;

chi, per conto delle Ferrovie dello Stato, della Finsiel, della Stet e della Olivetti li abbia materialmente seguiti;

se tra le stesse Ferrovie dello Stato, e in particolare la società Efeso, e il gruppo Stet siano stati stipulati altri contratti e di quale tipo;

se il gruppo delle Ferrovie dello Stato, e in particolare la società Efeso, intrattenga o abbia intrattenuto rapporti con il professor Carmine Benincasa e con il dottor Tassan Din.

(3-00347)

(17 ottobre 1996)

E) Interrogazione:

BACCINI. - *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro.* - Per sapere - premesso che:

il nuovo amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato sta completando l'opera di ristrutturazione organizzativa dei vertici aziendali e della società del gruppo sulla base acritica della semplice sostituzione dei dirigenti risultati compromessi nelle indagini del cosiddetto « caso Necci » da parte della magistratura della Spezia;

sembrano all'interrogante invece rimanere non « toccati » nelle loro funzioni tutti quei dirigenti ed amministratori che hanno evitato di entrare nel novero degli indagati della magistratura, creando sconcerto all'interno delle Ferrovie dello Stato e all'esterno, in quanto ciò fornisce l'immagine di un'azienda che sembra affannarsi a salvare il salvabile, togliendo di mezzo in fretta le poche « mele marce » cadute nella rete della legge per mantenere lo *status quo* su tutto il resto;

il settore merci delle Ferrovie dello Stato, chiamato oggi «logistica integrata», teatro d'indagini, sembra oggi essere stato «normalizzato» con la semplice sostituzione del responsabile Stefano Spinelli e la non riconferma del signor Giuseppe Pinna, lasciando praticamente indenne la numerosa e organizzatissima squadra di dirigenti, nominati dal signor Pinna, che hanno collaborato strettamente con lui nella creazione e nella gestione del «mostro» societario del settore merci delle Ferrovie dello Stato;

nel momento in cui l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, dottor Cimoli, annuncia tagli degli organici, tra cui ben duecento dirigenti, per la logistica integrata e per la capofila "Eurolog" si assume invece dall'esterno a dirigere un *business* di 2.200 miliardi di lire di fatturato il signor Maurizio Bussolo, che risulta all'interrogante privo della minima esperienza nel settore merci ed in quello ferroviario. Prima delle due ultime nomine, sono stati approvati "alla chetichella" passaggi poco trasparenti di dirigenti da aziende partecipate delle Ferrovie dello Stato alla logistica integrata, salvandoli dai tagli degli organici a scapito di tutti gli altri dirigenti -:

se intendano disporre urgenti interventi per chiedere all'amministrazione delle Ferrovie dello Stato un'azione maggiormente incisiva, diretta a fare pulizia anche in quelle aree aziendali dove risulta all'interrogante che siano state realizzate azioni poco limpide e cariche di sospetti;

se non ritengano indispensabile dedicare un'attenzione particolare a tutti gli appalti che sono stati conferiti negli ultimi cinque anni nel settore merci, chiedendo eventualmente alla Corte dei conti se risulti verificata la correttezza dei comportamenti dei responsabili del settore, che appaiono all'interrogante all'interno dell'azienda la causa prima del disordine amministrativo e gestionale dell'area;

se risulti in base a quali criteri il sopraccitato signor Bussolo sia stato chia-

mato a compiti di così alta responsabilità. (3-00604)

(14 gennaio 1997)

F) Interrogazione:

STAGNO d'ALCONTRES, MARTINO, CRIMI, GAZZARA, NANIA, NUCCIO CARRARA, D'ALIA e PAGANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

lo squilibrio nelle infrastrutture, in particolare nella rete dei trasporti, è una delle cause principali del malessere economico della Sicilia. All'inadeguatezza della rete ferroviaria corrisponde, difatti, l'eccessivo traffico su gomma su autostrade e, soprattutto, su strade statali che attraversano i centri abitati, con gravi conseguenze di traffico e inquinamento. Il completamento del raddoppio della linea ferroviaria Messina-Palermo, pertanto, in un disegno equilibrato di politica dei trasporti, è di fondamentale valenza socio-economica per lo sviluppo commerciale e turistico di tutta la costa tirrenica dell'isola;

nel gennaio 1984, per il raddoppio della tratta ferroviaria Messina-San Filippo del Mela venne concessa al consorzio Ferrofir la prestazione integrata relativa sia alla progettazione definitiva della tratta menzionata sia alla realizzazione delle opere per il raddoppio di una parte di essa. Tuttavia, per il completamento del raddoppio, le Ferrovie dello Stato assunsero successivamente un atteggiamento manifestamente contraddittorio: affidarono e poi sospesero la procedura d'affidamento della realizzazione dei lavori al suddetto concessionario, emisero parere favorevole e dopo sconfessarono, nel gennaio 1997, l'organo interno preposto all'emissione del citato parere, mentre il consorzio Ferrofir è rimasto costretto a disporre, alla data prossima del 5 marzo

1997, il licenziamento di centoquindici dei duecentosettanta lavoratori impegnati nei lavori oggi in corso;

il sottosegretario delegato alla vigilanza sulle Ferrovie dello Stato, onorevole Soriero, incontrando il 28 gennaio 1997 i lavoratori del consorzio Ferrofir ed i rappresentanti sindacali, non ha offerto soluzioni soddisfacenti, che contemplassero sia il completamento dell'opera in esecuzione e la cantierizzazione dei nuovi lavori previsti da tempo lungo la provincia di Messina - il tratto Villafranca Tirrena-San Filippo del Mela e la stazione di Patti - sia l'esigenza di evitare i licenziamenti già predisposti. La politica occupazionale del Governo, peraltro, se non vuole essere contraddittoria anch'essa con quanto ripetutamente manifestato dai suoi esponenti, non può andare nella direzione del licenziamento dei lavoratori, specialmente nel settore delle opere infrastrutturali nel Mezzogiorno;

il governo regionale è stato impegnato dalle forze politiche dell'isola, attente ad un rilancio sociale ed economico che dipende in misura consistente proprio dalla funzionalità del sistema dei trasporti, ad adoperarsi d'intesa con il Governo nazionale per la definitiva realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria menzionata, poiché le comunità residenti sul territorio della lunghissima provincia di Messina non possono ulteriormente tollerare tale stato di profondo disagio. Il sistema dei trasporti e delle attrezzature di sostegno della Sicilia tirrenica, d'altronde, è di vitale interesse per l'economia regionale e, quindi, nazionale -:

se non ritengano di dover provvedere con straordinaria urgenza a verificare l'operato recente delle Ferrovie dello Stato relativo sia alle tratte ferroviarie il cui completamento doveva già essere in fase di realizzazione, sia alle tratte la cui progettazione ancora necessita di adeguata valutazione, nonché per evitare altre, gravissime, perdite di posti di lavoro nella provincia di Messina. (3-00681)

(3 febbraio 1997)

G) Interrogazione:

GARRA. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

il consiglio comunale di Caltagirone (Catania), nella seduta del 5 febbraio 1997, ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che invita le Ferrovie dello Stato a rivedere il suo piano d'intervento sulla tratta Catania-Caltagirone-Gela, dopo la drastica riduzione delle corse disposta di recente;

la soppressione della corsa delle ore 17,25 nella tratta Gela-Caltagirone-Catania punisce l'utenza, e, in particolar modo, i lavoratori del calatino occupati nella zona industriale e nel « petrolchimico » di Gela -:

se non ritenga di intervenire affinché sia scongiurato il pericolo di soppressione della tratta Catania-Caltagirone-Gela, soppressione alla quale funge da nefasto preludio la grave riduzione delle corse, con penalizzazione dell'economia e dei cittadini e lavoratori di Caltagirone e dei comuni dell'entroterra calatino nonché della città di Niscemi (tratta Caltagirone-Gela). (3-00770)

(20 febbraio 1997)

H) Interrogazione:

MARINO e CARUSO. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

si è appreso dalla stampa e dagli organi d'informazione che le Ferrovie dello Stato hanno deciso di ridurre i servizi delle corse ferroviarie sulle tratte Agrigento-Palermo e Agrigento-Catania;

in virtù di tale ridimensionamento, ben undici corse verrebbero soppresse, in quanto ritenute poco remunerative;

tale allarmante pianificazione, qualora ad essa dovesse darsi attuazione, creerebbe un gravissimo danno per Agrigento e la sua provincia, il cui territorio vive di per sé un assurdo e non più tollerabile isolamento per la mancanza di collegamenti autostradali ed aerei;

attualmente, le sole strade di collegamento alla rete autostradale isolana sono costituite dalla strada statale n. 189 Agrigento-Palermo e dalla strada statale n. 640 Agrigento-Caltanissetta, che si distinguono solamente per i loro aspetti negativi, essendo la prima tristemente nota per gli innumerevoli sinistri mortali e la seconda per essere una delle più trafficate dell'intero sistema viario nazionale;

il paventato taglio di linee di cui si è avuto notizia ha già scatenato un generale malumore, opposizioni e mobilitazioni presso tutti gli strati sociali e le istituzioni locali per le più varie e diverse motivazioni, non elencabili in questa sede;

si rende pertanto necessario da parte del ministero competente far rientrare immediatamente l'eventuale ridimensionamento dei servizi ferroviari, che finirebbe col creare ulteriori danni al depresso e sofferente tessuto socio-economico agrigentino —:

quali siano realmente gli intendimenti in proposito, ferma restando l'impraticabilità di ogni e qualsiasi riduzione del servizio ferroviario nella provincia di Agrigento, semmai bisognosa di una migliore progettualità. (3-00775)

(25 febbraio 1997)

***DISEGNO DI LEGGE: S. 1245. — DELEGA AL GOVERNO PER
L'ISTITUZIONE DEL GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO
(APPROVATO DAL SENATO) (3483)***

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ristrutturare gli uffici giudiziari di primo grado secondo il modello del giudice unico;

b) sopprimere l'ufficio del pretore, trasferendo le competenze di tale giudice al tribunale;

c) stabilire che, nel settore penale, salve la composizione e le attribuzioni della corte d'assise, il tribunale giudica in composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti, sull'applicazione di misure di prevenzione personali e reali nonché sui seguenti reati:

1) i delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;

2) i delitti previsti dagli articoli 644 e 648-bis del codice penale e 2621 del codice civile;

3) ogni delitto punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

4) i delitti consumati o tentati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli di cui all'articolo 329, al primo comma dell'articolo 331 e agli articoli 332, 334 e 335;

5) i delitti di cui agli articoli 216, 222 e 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

6) i delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645; dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17; dall'articolo 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646; dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1; dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

7) altre eventuali fattispecie caratterizzate da particolare allarme sociale o rilevanti difficoltà di accertamento;

d) stabilire che per tutti i restanti reati il tribunale giudica in composizione monocratica;

e) stabilire che, nelle materie nelle quali il tribunale opera in composizione collegiale, si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al tribunale, mentre nelle restanti materie si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al pretore;

f) stabilire che l'attribuzione degli affari al giudice in composizione collegiale o monocratica non si considera attinente

alla capacità del giudice né al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante;

g) stabilire che, nella materia penale, le parti hanno facoltà di chiedere, e il giudice di disporre, l'attribuzione del procedimento alla composizione ritenuta corretta non oltre la conclusione dell'udienza preliminare e, ove questa manchi, non oltre il compimento delle formalità di apertura del dibattimento;

h) prevedere che il giudice per le indagini preliminari sia diverso dal giudice dell'udienza preliminare, apportando le necessarie modifiche alle disposizioni dell'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

i) sopprimere le attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali, istituendo ove occorra sezioni distaccate di tribunale, per la trattazione di procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio e del numero di abitanti, difficoltà di collegamenti, indice di contenzioso sia civile che penale;

l) al solo fine di decongestionare i tribunali di Milano, Roma, Napoli e Palermo, istituire nei relativi circondari nuovi tribunali, in sostituzione di sezioni distaccate, con eventuali accorpamenti anche di territori limitrofi non facenti originariamente parte del territorio delle suddette sezioni;

m) sopprimere l'ufficio della procura della Repubblica circondariale, trasferendone le funzioni alla procura della Repubblica presso il tribunale;

n) stabilire che, nel settore civile, il tribunale giudica in composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti, per le controversie previste nei numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 9), del secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, limitata-

mente, per il predetto numero 7, ai giudizi di responsabilità in esso previsti; individuare, tenuto conto della oggettiva complessità giuridica delle materie e della rilevanza economico-sociale delle controversie, gli altri casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale; stabilire che, per il resto, il tribunale giudica in composizione monocratica;

o) trasferire alle amministrazioni interessate le funzioni amministrative attualmente affidate al pretore, se prive di collegamento con l'esercizio della giurisdizione; attribuire al tribunale in composizione monocratica le funzioni amministrative attualmente di competenza del pretore, se collegate con l'esercizio della giurisdizione;

p) prevedere che, fermo il disposto dell'articolo 341, secondo comma, del codice di procedura civile, l'appello nelle materie civili nelle quali è competente il tribunale sia devoluto alla corte d'appello, ovvero ad apposite sezioni specializzate della corte d'appello allorchè in primo grado siano previste sezioni specializzate;

q) escludere che la redistribuzione degli uffici giudiziari comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

r) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia centoventi giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi con tutte le altre leggi dello Stato e la disciplina transitoria rivolta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti non passano ad altro ufficio secondo le nuove regole di competenza e stabilendo le relative condizioni.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perchè sia espresso dalle competenti Commissioni

permanenti un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 e con la procedura di cui al comma 3.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: giudice unico con le seguenti: giudice monocratico.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: giudice unico di primo grado con le seguenti: giudice monocratico.

1. 1.

Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: eccezion fatta per le opposizioni previste in materia di depenalizzazione dagli articoli 18, 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive integrazioni, da attribuire ai tribunali amministrativi regionali.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le parole: e per l'attribuzione al giudice amministrativo del contenzioso in materia di depenalizzazione.

1. 19.

Garra.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) riordinare il procedimento delle opposizioni in materia di sanzioni

depenalizzate di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ed il regime degli eventuali gravami;

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le parole: e per l'attribuzione al giudice amministrativo del contenzioso in materia di depenalizzazione.

1. 20.

Garra.

Al comma 1, lettera c), all'alinea, dopo le parole: tre componenti aggiungere le seguenti: sul riesame delle misure cautelari.

1. 2.

Anedda, Marino, Mantovano, Simeone.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) stabilire che il tribunale è competente sulle impugnazioni avverso i provvedimenti e le sentenze penali del giudice di pace e che a tal fine opera in composizione collegiale;

1. 16.

Benedetti Valentini, Simeone.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1. 3.

Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) stabilire che, indipendentemente dalla composizione monocratica o collegiale, innanzi al giudice unico di primo grado si osservano le disposizioni vigenti per il procedimento davanti al tribunale.

1. 26.

Manzione.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) stabilire che si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al tribunale;

1. 4.

Anedda, Marino, Mantovano, Simeone.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1. 5.

Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: istituendo ove occorra fino alla fine della lettera con le seguenti: istituendo sezioni distaccate di tribunale, per la trattazione di procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio, della popolazione, soprattutto se superiore ai 500 mila abitanti, della difficoltà di collegamenti, dell'indice di contenzioso sia civile che penale, dell'indice di criminalità organizzata, della presenza di insediamenti produttivi o commerciali.

1. 22.

Santandrea, Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: istituendo ove occorra fino alla fine della lettera con le seguenti: istituendo sezioni distaccate di tribunale, per la trattazione di procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio e del numero di abitanti, difficoltà di collegamenti, indice di contenzioso sia civile che penale, indice di

criminalità organizzata, presenza di insediamenti produttivi o commerciali.

1. 23.

Santandrea, Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: sezioni distaccate di tribunale fino a: composizione monocratica con le seguenti: nuove sedi di tribunale.

1. 6.

Anedda, Mantovano, Marino, Simeone.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo, in ogni caso, l'istituzione di sezioni distaccate di tribunale nelle località sede di sezione distaccata di pretura circondariale, ove esista un ufficio del libro fondiario.

1. 7.

Detomas.

Al comma 1, lettera l), dopo la parola: Palermo aggiungere le seguenti: nonchè altri tribunali con elevato carico di lavoro.

1. 21.

Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.

Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: circondari con la seguente: distretti.

1. 24.

Carotti.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) al fine di decongestionare le corti di appello di Roma, Torino, Firenze e Bologna, istituire sezioni distaccate nei relativi distretti;

1. 25.

Schietroma.

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: con il numero invariabile di tre componenti, aggiungere le seguenti: oltrechè come giudice di appello sui provvedimenti e le sentenze del giudice di pace.

1. 17.

Benedetti Valentini, Simeone.

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: l'appello nelle materie civili nelle quali è competente il tribunale aggiungere le seguenti: ed i reclami avverso i provvedimenti del giudice tavolo.

1. 8.

Detomas.

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

1. 9.

Anedda, Mantovano, Marino, Simeone.

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:

q) gli oneri derivanti dalla redistribuzione degli uffici giudiziari sono a carico del bilancio dello Stato;

1. 10.

Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.

Al comma 3, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: centottanta giorni.

1. 11.

Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.

Al comma 3, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: centosessanta giorni.

1. 12.

Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.

Al comma 3, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: centoventi giorni.

1. 13.

Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.

Al comma 3, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: ottanta giorni.

1. 14.

Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.

Al comma 3, sopprimere le parole: decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

1. 15.

Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.

Sopprimere il comma 4.

1. 18.

Benedetti Valentini, Simeone.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3483,

premesso che il disegno di legge in esame è volto a permettere una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari nel rispetto di principi e criteri direttivi compiutamente enumerati;

considerata l'urgenza di favorire la riorganizzazione delle strutture dell'amministrazione della giustizia anche ricorrendo alla soppressione delle attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali ed istituendo ove occorre sezioni distaccate di tribunale, come si evince dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento, nonché, al solo fine di

decongestionare i tribunali di Milano, Roma, Napoli e Palermo, di istituire nei relativi circondari nuovi tribunali, in sostituzione di sezioni distaccate di cui alla successiva lettera l);

tenuto conto che il provvedimento in esame non contiene nessun riferimento esplicito alle altre aree metropolitane, producendo con ciò un dannoso distacco tra territorio ed esigenze della popolazione e compromettendo l'obiettivo di una efficace amministrazione della giustizia, determinando una insostenibile congestione degli uffici nelle uniche sede dei capoluoghi di provincia;

impegna il Governo

a ricomprendere nelle disposizioni di cui alla lettera i), comma 1, articolo 1 del provvedimento in esame le aree metropolitane di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ossia a prevedere, contestualmente alla soppressione delle attuali preture circondariali, l'istituzione di sezioni distaccate di tribunale, almeno nei circondari e nelle unità territoriali più importanti delle singole aree metropolitane, dirette a garantire una più efficace amministrazione della giustizia sul territorio, nonché un utilizzo più efficiente e razionale delle sedi e delle unità immobiliari esistenti.

9/3483/1.

Campatelli, Solaroli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3483, considerata la necessità di coordinare in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera l), la decongestione dei tribunali di Milano, Roma, Napoli e Palermo con la razionalizzazione complessiva nell'utilizzazione delle risorse dei tribunali limitrofi;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire sezioni distaccate di tribunale nell'ambito del

distretto di corte d'appello di appartenenza, superando il criterio del limite circondariale.

9/3483/2.

Carotti.

La Camera,

premesso che:

con il vigente disegno di legge il Governo viene delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari.

La legge tavolare vigente per le nuove province prevede che presso ogni pretura sia costituito un ufficio tavolare, incaricato della conservazione dei libri fondiari a cui è preposto il titolare della pretura o un giudice da lui delegato. Le domande per le iscrizioni tavolari sono dirette al giudice tavolare, il quale conserva la rispettiva partita tavolare.

La sospensione delle attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali, senza sostituire con apposite sezione del tribunale, comporterebbe nelle province autonome di Trento e Bolzano e nel Friuli Venezia Giulia gravi disagi presso gli uffici tavolari e molto probabilmente avrebbe per conseguenza collassi del sistema tavolare,

impegna il Governo

a provvedere che nei comuni dove sono costituiti uffici tavolari vengano istituite sezioni distaccate di tribunale.

9/3483/3.

Zeller, Detomas, Brugger, Widmann, Caveri.

La Camera, considerato che:

al comma 7 lettera i) dell'articolo 1 si prevede di «sopprimere le attuali sezioni distaccate presso le preture circon-

dariali, istituendo ove occorra sezioni distaccate di tribunale, per la trattazione di procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio e del numero di abitanti, difficoltà di collegamenti, indice di contenzioso sia civile che penale »;

se nel disegno di legge delega si prevede che nella istituzione di sezioni distaccate di tribunale si tenga conto di diversi criteri tra i quali — oltre all'indice di contenzioso civile penale — anche l'estensione del territorio, il numero degli abitanti e le difficoltà di collegamento;

impegna il Governo

a provvedere, prima di procedere alla soppressione delle attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali, a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati.

9/3843/4. (Nuova formulazione).

Pisapia, Marotta, Carotti, Gambato.

La Camera dei deputati, relativamente al disegno di legge contraddistinto dal n. 3483 A.C.

premessi

che in rapporto all'articolo 1 sarebbe stato necessario prevedere, così come già accettato dal Governo in occasione di un precedente ordine del giorno, un'espressa delega per la reintroduzione del tribunale del riesame in sede di capoluogo di provincia;

che, sempre a mente dell'articolo 1, lettere *i*) ed *l*) è opportuno che la mappa dei nuovi tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale (quale sarà studiata e predisposta dal Governo) sia preventivamente approfondita e discussa in Commissione;

impegna il Governo

a valutare la reintroduzione dei tribunali del riesame nelle sedi dei capoluoghi di provincia;

a richiedere, prima di emanare il relativo decreto legislativo, che la mappa dei nuovi tribunali o di sezioni distaccate dei tribunali, di cui all'articolo 1, lettere *i*) e *l*), sia preventivamente discussa in Commissione giustizia nei termini e nei modi che consentiranno il rispetto del termine temporale contenuto nella delega.

9/3483/5. (Nuova formulazione).

Giuliano, Vitali, Leone, Donato Bruno, Tarditi, Marotta, Benedetti Valentini, Marino, Simeone, Li Calzi, Borrometi, Lucidi, Maggi, Bonito, Olivieri, Carotti, Pisapia, Gambato, Detomas.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3483,

considerata l'opportunità di estendere la disciplina per i tribunali al comma 1, lettera *l*), anche oltre il primo grado di giurisdizione,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative di sua competenza al fine di rendere possibile l'istituzione di sezioni distaccate delle corti di appello di Roma, Torino, Firenze e Bologna e degli altri distretti che risultino più congestionati.

9/3483/6.

Schietroma.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3483,

considerato che al comma 1 lettera *i*) dell'articolo 1 si prevede di « sopprimere le attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali, istituendo ove oc-

corra sezioni distaccate di tribunale, per la trattazione di procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio e del numero di abitanti, difficoltà di collegamenti, indice di contenzioso sia civile che penale;

impegna il Governo

a provvedere alla riorganizzazione della struttura dell'amministrazione della giustizia, previo parere degli enti locali;

a ricomprendere nelle disposizioni di cui alla lettera *i*) comma 1, articolo 1 del provvedimento in esame contestualmente alla soppressione delle attuali preture circondariali, l'istituzione di sezioni staccate di tribunale, nelle unità territoriali più importanti delle singole province, assumendo come parametri di riferimento oltre all'indice di contenzioso riferito agli ultimi due anni, e agli altri criteri già indicati, anche la complessità ed articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

9/3483/7.

Signorino.

La Camera,

premessi che da varie legislature è in discussione il progetto di legge per l'istituzione del tribunale di Tivoli comprendente il territorio delle attuali sezioni distaccate di pretura di Tivoli, Palestrina, Subiaco nonché i comuni di Mentana e Monterotondo;

che nell'attuale legislatura il progetto di legge ha ottenuto la procedura d'urgenza;

che nell'ambito del disegno di legge in discussione all'articolo 1 comma 1 è prevista l'istituzione di circondari autonomi nell'attuale circondario di Roma per decongestionare gli uffici giudiziari della capitale ormai prossimi alla paralisi;

che, in effetti, come più volte affermato, il territorio delle sezioni di Tivoli, Palestrina e Subiaco nonché i comuni di Mentana e Monterotondo, ricomprende oltre 70 comuni con una popolazione di 400.000 abitanti;

che l'eventuale istituzione del tribunale di Tivoli otterrebbe sicuramente lo scopo che la norma si prefigge

impegna il Governo

a prevedere, per le ragioni ricordate, nell'ambito della delega conferita, l'istituzione del circondario di Tivoli.

9/3483/8.

Proietti, Messa, Marino, Landi, Santori, Storace, Simeone.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3483

impegna il Governo

a porre in essere, nell'esercizio della delega, in riferimento al principio indicato nella lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 1, tutte le iniziative necessarie per assicurare in ogni procedimento il contraddittorio con l'indagato prima del passaggio alla fase dibattimentale.

9/3483/9.

Cesetti.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI SUI BENI CULTURALI (2600)

PAGINA BIANCA

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 2.**

(Programmazione delle attività culturali).

1. La partecipazione di tutti i soggetti privati, italiani e stranieri, ivi compresi le associazioni ed i comitati, alle attività culturali dello Stato o a quelle cui lo Stato concorre finanziariamente, è regolata dal presente articolo.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro il mese di agosto di ciascun anno, adotta il calendario delle iniziative culturali che si svolgeranno nel triennio successivo, indicando altresì l'eventuale piano di aumento dei livelli occupazionali. Ai fini della programmazione gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché le regioni, gli enti locali, le istituzioni e gli altri enti interessati, entro il 30 giugno di ciascun anno, propongono l'elenco delle iniziative culturali che intendono realizzare nel triennio successivo. Possono essere svolte manifestazioni, mostre ed altre attività culturali, anche se non inserite nel calendario medesimo.

3. Il calendario delle iniziative culturali, con l'indicazione dei soggetti che vi partecipano, è divulgato dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

4. Rientrano nelle attività culturali:

a) la manutenzione, la protezione, il restauro e l'acquisto delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939,

n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni;

b) l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose di cui alla lettera a), di convegni, di concerti di musica classica, nonché gli studi e le ricerche eventualmente a tale fine necessari;

c) ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale, anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali, nonché le manifestazioni per la celebrazione di anniversari relativi a persone illustri, a grandi scoperte ed invenzioni e a ricorrenze storiche;

d) l'organizzazione di eventi musicali di rilevante interesse, nonché gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari;

e) l'organizzazione di attività e manifestazioni finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni culturali locali, nonché gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari.

5. La partecipazione alla realizzazione delle attività culturali può avvenire mediante:

a) erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti ed istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni

legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività e manifestazioni culturali;

b) erogazioni liberali in denaro a favore di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali;

c) prestazioni gratuite di servizi e cessioni gratuite di beni, in favore dei soggetti individuati nelle lettere a) e b).

6. I rapporti tra i soggetti che intendono partecipare alle attività culturali, quelli che organizzano o realizzano le attività culturali medesime e lo Stato sono regolati da apposite convenzioni secondo lo schema tipo adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle convenzioni devono essere stabilite le modalità di contribuzione e le forme di manifestazione al pubblico della partecipazione all'iniziativa. Nel caso in cui l'attività o la manifestazione culturale sia di preminente interesse locale, e coinvolga gli enti locali territoriali, la convenzione può essere stipulata direttamente tra gli stessi enti locali territoriali e i soggetti che intendono concorrere finanziariamente, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla giunta e adottato con delibera consiliare dell'ente locale territoriale. Nel caso in cui l'attività o la manifestazione culturale coinvolga le regioni, la convenzione può essere stipulata direttamente con i soggetti che intendono concorrere finanziariamente, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla giunta e adottato con delibera consiliare.

7. Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali è istituito il fondo per le iniziative e le attività culturali. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 5 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al predetto fondo. Nel caso di attività o manifestazioni culturali

di preminente interesse locale, e che coinvolgano gli enti locali territoriali, le somme derivanti ai sensi del comma 5 sono assegnate direttamente al bilancio degli stessi enti interessati.

8. Il Ministero per i beni culturali e ambientali mette a disposizione in apposite contabilità speciali da aprire in favore dei propri organi, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, i fondi necessari alla realizzazione delle attività o manifestazioni culturali.

9. Il rendiconto annuale, accompagnato dalla relazione illustrativa del funzionario delegato che lo ha emesso, è reso pubblico e portato a conoscenza di tutti i soggetti che hanno partecipato o concorso finanziariamente alle iniziative culturali promosse. La relazione illustrativa contiene, in particolare, valutazioni in ordine alla regolarità, economicità, efficacia ed efficienza della gestione in ordine agli obiettivi perseguiti e ai risultati raggiunti.

10. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'or-

ganizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività previste per l'anno successivo, qualora si tratti di erogazioni in favore degli enti locali medesimi. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;»;

b) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

« h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h) »;

c) agli articoli 13-bis, comma 3, 21, comma 3, 110-bis, 113, comma 2-bis, e 114, comma 1-bis, dopo la parola: « h) » è inserita la seguente: « h-bis ».

11. Le disposizioni del comma 10 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1950, n. 328, dopo il secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

« Per le mostre e le manifestazioni promosse nel territorio nazionale o all'estero dal Ministero per i beni culturali e ambientali o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero, o da organismi sovranazionali, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito degli ordinari capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il rilascio della garanzia statale avviene con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, adottato di concerto con il Ministro del tesoro ».

13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del tesoro, stabilisce le procedure, le modalità e le condizioni per il rilascio, ai sensi del comma 12, della garanzia statale e per l'assunzione del relativo rischio.

14. All'articolo 3, primo comma, della legge 2 aprile 1950, n. 328, le parole: « a sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ad un anno ».

15. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 10 e 11, valutate in lire 3 miliardi per l'anno 1998 e in lire 2 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli stessi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capi-

tolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Ogni iniziativa proposta deve essere accompagnata da un progetto e da un preventivo di spesa; in fase realizzativa sono consentite variazioni in aumento non superiori al dieci per cento.

2. 1.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

2. 2.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , alle quali lo Stato non concorrerà finanziariamente.

2. 3.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: di concerti di musica classica.

2. 12.

La Commissione.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: sentito il Ministro del tesoro *aggiungere le seguenti:* e le competenti Commissioni parlamentari.

2. 4.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: manifestazione al pubblico *con le seguenti:* fruizione del pubblico.

2. 5.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: e che coinvolgano, *aggiungere le seguenti:* le regioni e.

2. 13.

La Commissione.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: con destinazione per le finalità previste dal seguente articolo.

2. 10.

Lenti, De Murtas.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di attività o manifestazioni culturali che coinvolgano la regione e/o gli enti locali competenti per territorio, le somme derivanti ai sensi del comma 5 del presente articolo sono assegnate direttamente al bilancio degli stessi enti interessati.

2. 6.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 10, capoverso h), al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per le attività e/o mani-

festazioni finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni culturali locali, ivi compresi gli studi e le ricerche eventualmente necessari.

2. 7.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 10, capoverso h), dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Nel caso si tratti di manifestazioni o attività che coinvolgano le regioni o gli enti locali territoriali, l'autorizzazione e l'approvazione della previsione di spesa e del conto consuntivo competono alle stesse regioni ed enti locali territoriali.

2. 8.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 10, capoverso h), dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: La predetta autorizzazione non si rende necessaria qualora si tratti di erogazioni liberali in favore di attività e/o manifestazioni culturali di preminente interesse locale e che coinvolgano gli enti locali competenti per territorio.

2. 9.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 10, capoverso h), quinto periodo, dopo le parole: un fondo da utilizzare per le attività *aggiungere la seguente:* culturali.

2. 11.

Lenti, De Murtas.

Al comma 10, capoverso h), quinto periodo, sopprimere le parole: qualora si tratti di erogazioni in favore degli enti locali medesimi.

2. 14.

La Commissione.

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

(Concessioni relative ai servizi aggiuntivi).

1. Nel decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 le parole: «previa licitazione privata con almeno tre offerte valide» sono sostituite dalle seguenti: «a norma delle vigenti disposizioni in materia»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La concessione ha durata quadriennale e può essere rinnovata alle condizioni indicate dall'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3. 1.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Modifica alle norme per l'arte negli edifici pubblici).

1. Alla legge 29 luglio 1949, n. 717, come da ultimo modificata dalla legge 3

marzo 1960, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, quarto comma, le parole: « 50 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 1 miliardo »;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2 - 1. La scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte di cui all'articolo 1 è effettuata, con procedura concorsuale, da una commissione composta dal rappresentante dell'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, dal progettista della costruzione, dal soprintendente per i beni artistici e storici competente e da due artisti di chiara fama nominati dall'amministrazione medesima. Qualora la nomina non avvenga entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, la commissione provvede comunque alla scelta ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È abrogata la legge 29 luglio 1949, n. 717, come modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

4. 1.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: un miliardo con le seguenti: 3 miliardi.

4. 2.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 2, sopprimere le parole da: e da due artisti fino alla fine del capoverso.

4. 3.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 2, primo periodo, dopo le parole: artisti di chiara fama aggiungere le seguenti: e da un artista designato dalle associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

4. 4.

Lenti, De Murtas.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 2, sopprimere il secondo periodo.

4. 5.

La Commissione.

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Provvedimenti finanziari a favore degli immobili di interesse storico-artistico).

1. All'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Al fine di assicurare la conservazione del patrimonio culturale immobiliare, lo Stato può concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori degli immobili sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, per la realizzazione di interventi di restauro, conservazione e manutenzione, approvati dalla competente soprintendenza. Il Ministero per i beni culturali e ambientali autorizza la concessione del contributo in misura non superiore a sei punti percentuali degli interessi del mutuo che è assistito da privilegio sugli immobili ai quali si riferisce. Il contributo è corrisposto direttamente dall'amministrazione all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni con uno o più istituti di credito all'uopo prescelti ».

2. In ogni caso, gli immobili di proprietà, restaurati a totale carico dello Stato, oppure restaurati con il concorso dello Stato con contributi in conto capitale o in conto interessi, restano accessibili al pubblico secondo modalità fissate da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero per i beni culturali e ambientali ed i singoli proprietari. In relazione alla tipologia degli interventi, al valore storico-artistico degli immobili e dei beni in essi esistenti, le convenzioni stabiliscono anche i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico.

3. I benefici di cui al presente articolo sono cumulabili con i contributi previsti, allo stesso titolo, dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi a decorrere dal 1997, cui si provvede con parte delle entrate di cui alla legge 27 giugno 1985, n. 332. È altresì autorizzato un limite di impegno trentennale di lire 20 miliardi a decorrere dal 1998, cui si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

6. La riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1985, n. 332, come sostituito dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, è effettuata per la parte eccedente la somma di cui al comma 5, primo periodo, del presente articolo.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: con uno o più istituti di credito all'uopo prescelti.

5. 1.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono soppresse le parole da: « Per fruire del beneficio » sino alla fine del periodo.

5. 6.

Pezzoli.

Al comma 4, dopo le parole: sentito il Ministro del tesoro aggiungere le seguenti: e l'ente locale competente per territorio.

5. 2.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dal 1997, cui si provvede con parte delle entrate di cui alla legge 27 giugno 1985, n. 332 con le seguenti: cui si provvede con determinazione in legge finanziaria a mezzo dei fondi speciali di cui all'articolo 11, lettera c), della legge n. 468 del 1978.

5. 3.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Alienazione di immobili di interesse storico artistico).

1. Le autorizzazioni ad alienare i beni immobili di interesse storico-artistico dello Stato, delle province e dei comuni, di cui all'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, non vengono concesse nei casi in cui sia comprovato che l'utilizzazione del bene leda il suo valore storico-artistico.

2. Al termine del comma 3, dell'articolo 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sostituire le parole: « a tutti gli effetti » con le seguenti « nei casi in cui sia comprovata l'ignoranza della notifica stessa ».

3. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato.

5. 01.

Scalia, Turrone, Paissan.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Alienazione di immobili di interesse storico-artistico).

1. Le autorizzazioni ad alienare i beni immobili di interesse storico-artistico dello Stato, delle province e dei comuni, di cui all'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, non vengono concesse nei casi in cui sia comprovato che l'utilizzazione del bene leda il suo valore storico-artistico.

2. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Agli immobili per i quali non sia intervenuta la domanda degli aventi diritto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 71, comma 2, della legge 1° giugno 1939, n. 1089. ».

3. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, l'ultimo periodo è soppresso.

5. 02.

Scalia, Turrone, Paissan.

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Provvedimenti a favore della diffusione della conoscenza, nelle scuole, del patrimonio artistico, scientifico e culturale).

1. Al fine di favorire la fruizione del patrimonio artistico, scientifico e culturale da parte degli studenti, le scuole di ogni ordine e grado possono stipulare apposite convenzioni con le soprintendenze. Le convenzioni fissano le modalità attraverso le quali le istituzioni museali si impegnano ad elaborare percorsi didattici e a preparare materiali e sussidi audiovisivi, che tengano conto della specificità della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono ripartiti tra la scuola richiedente e la soprintendenza. Al finanziamento della quota a carico della singola soprintendenza si provvede mediante utilizzo e nei limiti del fondo per le iniziative e le attività culturali di cui al comma 7 dell'articolo 2.

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI
LEGGE

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

Al fine di favorire la fruizione del patrimonio artistico, scientifico e culturale, le soprintendenze possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni di volontariato che svolgono attività per la salvaguardia e la diffusione della conoscenza dei beni culturali, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono a carico delle medesime associazioni.

6. 01.

Volpini.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 7.**

*(Provvedimenti a favore delle aree
archeologiche di Pompei).*

1. In attesa della riorganizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali e al fine di incentivare l'attività di tutela, conservazione e funzione pubblica del patrimonio archeologico, la soprintendenza di Pompei è dotata di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria per quanto concerne l'attività istituzionale, con esclusione delle spese per il personale.

2. Presso la soprintendenza di Pompei è istituito il consiglio di amministrazione che delibera il programma, il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal soprintendente. Il bilancio di previsione, le variazioni e il rendiconto sono trasmessi entro quindici giorni al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro per l'approvazione.

3. Fanno parte del consiglio di amministrazione di cui al comma 2:

- a) il soprintendente che lo presiede;
- b) il direttore amministrativo;
- c) il funzionario più elevato in grado, appartenente all'ex carriera direttiva, in servizio presso la soprintendenza.

4. È istituito il collegio dei revisori dei conti della soprintendenza, composto da due funzionari del Ministero per i beni culturali e ambientali e da un funzionario del Ministero dei tesoro, con funzioni di presidente.

5. È istituito un comitato, composto dal soprintendente, dal responsabile amministrativo, da un rappresentante della regione Campania e dai sindaci dei comuni ricadenti nel territorio della soprintendenza, con le funzioni di collegamento informativo e conoscitivo previste per i comitati regionali per i beni culturali di

cui al secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Il comitato, inoltre, esprime il parere sull'attività di cui al comma 9.

6. Nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero per i beni culturali e ambientali è istituito l'ufficio del direttore amministrativo della soprintendenza, cui è preposto un dirigente del ruolo dei dirigenti amministrativi di cui alla tabella 1, quadro A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Il direttore amministrativo adotta i provvedimenti di attuazione del programma e del bilancio di previsione, ivi compresi gli atti di impegno e di spesa e cura l'amministrazione del personale. Alla soprintendenza è assegnata la dotazione di personale stabilita dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il soprintendente.

7. Per particolari esigenze connesse al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il soprintendente e previa comunicazione al Consiglio dei ministri, può affidare le funzioni di cui al comma 6 ad un soggetto estraneo all'Amministrazione, con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Il relativo trattamento economico è determinato dal Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del tesoro, in misura non inferiore allo stipendio iniziale di dirigente dello Stato e con una indennità comprensiva del trattamento accessorio che compete ai dirigenti dello Stato.

8. Le somme assegnate alla soprintendenza dall'amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali e ogni altro provento esterno affluiscono al bilancio della soprintendenza medesima. I proventi esterni devono essere finalizzati alle attività di recupero, di restauro, di adeguamento strutturale e funzionale. Gli introiti derivanti dai servizi aggiuntivi e quelli provenienti dai biglietti d'ingresso agli scavi e alle altre aree e complessi archeologici della soprin-

tendenza sono destinati ad interventi di adeguamento strutturale e funzionale, ai restauri, al recupero archeologico, alle attività di promozione culturale, di godimento del bene stesso e di incentivazione della occupazione ed alle altre attività da realizzare nelle medesime aree e sono acquisiti al bilancio della soprintendenza. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le norme per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa.

9. Al fine di promuovere, in ambito nazionale e internazionale, l'immagine degli scavi di Pompei e degli altri complessi archeologici, la soprintendenza realizza iniziative miranti alla valorizzazione del sito archeologico, anche con accordi di programma, con gli enti locali territoriali, con gli altri soggetti pubblici e privati interessati e con la regione Campania.

10. L'utilizzazione dell'immagine di un singolo bene, facente parte dei complessi archeologici, può essere data in uso a soggetti pubblici e privati, per la durata non superiore a tre anni, previa assunzione delle spese necessarie per il restauro del bene o dell'immobile, stabilite, con apposite perizie, dalla soprintendenza e nel rispetto delle indicazioni dettate dall'istituto incaricato del restauro.

11. In sede di prima applicazione della presente legge, i servizi aggiuntivi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, nonché dall'articolo 47-*quater* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono attivati con il metodo della trattativa privata.

12. Alla soprintendenza di Pompei si applicano le disposizioni previste per gli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni. Alla soprintendenza medesima si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La soprinten-

denza è assoggettata al controllo della Corte dei conti.

13. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 65, comma 2, lettera *c-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, per le erogazioni liberali effettuate nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due successivi da soggetti titolari di reddito di impresa a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei è concesso un credito di imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare dell'erogazione stessa, fino ad un limite di 1.000 milioni annui, da far valere ai fini del pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche dovute per i periodi di imposta medesimi. Il predetto credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, né è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del citato testo unico, relativo alla deducibilità degli interessi passivi.

14. All'onere derivante dall'applicazione del comma 13, valutato in lire 500 milioni per il 1997, in lire 1.500 milioni per il 1998 e in lire 2.000 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio di ministri.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Sopprimere il comma 1.

7. 2.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 1, sopprimere le parole: In attesa della riorganizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali e.

7. 37.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 1, sopprimere le parole: con esclusione delle spese per il personale.

7. 38.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Sopprimere il comma 2.

7. 3.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

7. 4.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: delibera aggiungere le seguenti: e approva.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

7. 39.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7. 5.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Sopprimere il comma 3.

7. 6.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

7. 7.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

7. 8.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

7. 9.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Sopprimere il comma 4.

7. 10.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 4, sostituire le parole da: due funzionari fino a: presidente con le seguenti: tre iscritti al registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

7. 40.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 5.

7. 11.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. È istituito un comitato, composto dal soprintendente, dal responsabile amministrativo, da un rappresentante della provincia di Napoli e uno della regione Campania e dai sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della soprintendenza, con il compito di esprimere pareri e di formulare proposte sui progetti e sulle iniziative volte a valorizzare le aree archeologiche e con le funzioni propositive, di coordinamento e di scambio di informazioni e di conoscenze.

7. 113.

Bracco, Petrella, Vozza, Nappi.

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

7. 12.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

7. 13.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Sopprimere il comma 6.

7. 14.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

7. 15.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

7. 16.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

7. 17.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Sopprimere il comma 7.

*7. 18.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Sopprimere il comma 7.

* 7. 43.

Nappi, Vozza.

Al comma 7, sopprimere il primo periodo.

7. 19.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

7. 20.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Sopprimere il comma 8.

7. 21.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 8, sopprimere il primo periodo.

7. 22.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

7. 23.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 8, sopprimere il terzo periodo.

7. 24.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole: di adeguamento strutturale e funzionale.

7. 42.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 8, sopprimere il quarto periodo.

7. 25.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Sopprimere il comma 9.

7. 26.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Sopprimere il comma 10.

7. 27.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Sopprimere il comma 11.

7. 28.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Sopprimere il comma 12.

7. 29.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 12, sopprimere il primo periodo.

7. 30.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 12, sopprimere il secondo periodo.

7. 31.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 12, sopprimere il terzo periodo.

7. 32.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Sopprimere il comma 13.

7. 33.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 13, sopprimere il primo periodo.

7. 34.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 13, sopprimere il secondo periodo.

7. 35.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Sopprimere il comma 14.

7. 36.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

**SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO
AGGIUNTIVO 7.01 DEL GOVERNO**

Al comma 1, sostituire le parole: il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di progetti con le seguenti: la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento.

0. 7. 01. 1.

Michelini, Melograni, Malgieri,
Aprea.

Al comma 3, sostituire le parole: un miliardo con le seguenti: cinque miliardi.

0. 7. 01. 2.

Michelini, Melograni, Malgieri,
Aprea.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: Con modificazione dell'atto costitutivo può consentirsi con le seguenti: È prevista.

0. 7. 01. 3.

Michelini, Melograni, Malgieri,
Aprea.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: al capitale sociale sino alla fine del comma con le seguenti: delle regioni, di enti locali, di imprese e di altri soggetti pubblici e privati al capitale sociale, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore all'ottantacinque per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato.

0. 7. 01. 6.

Governo.

Al comma 5, dopo le parole: La SIBEC Spa aggiungere le seguenti: e le società periferiche che avrà promosso.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: effettuerà con la seguente: effettueranno.

0. 7. 01. 4.

Michelini, Melograni, Malgieri,
Aprea.

Al comma 5 sostituire le parole: ad ogni effetto con le seguenti: a fini fiscali.

0. 7. 01. 9.

Governo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La società potrà promuovere, nelle varie regioni, la costituzione tra enti pubblici, imprese private, e studi professionali specializzati, di altre società aventi il medesimo scopo, al fine di ampliare su tutto il territorio nazionale lo sviluppo della nuova cultura economica basata sulle attività che deriveranno dalla intensa valorizzazione dei beni culturali.

0. 7. 01. 5.

Michelini, Melograni, Malgieri,
Aprea.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le nomine sono preventivamente comunicate alle competenti Commissioni parlamentari.

0. 7. 01. 7.

Governo.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. La società presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta.

0. 7. 01. 8.

Governo.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali è autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una società per azioni, denominata Società italiana per i beni culturali - SIBEC S.p.A, con sede in Roma, avente ad oggetto il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di progetti per la realizzazione di interventi di restauro, recupero e valorizzazione dei beni culturali.

2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della società sono esenti da imposte e tasse.

3. Il capitale sociale è di lire un miliardo ed è interamente sottoscritto dal Ministero del tesoro, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali.

4. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero del tesoro sono inalienabili. Con modificazione dell'atto costitutivo può consentirsi la partecipazione al capitale sociale, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore all'85 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato, di enti locali, di imprese e di altri soggetti pubblici e privati.

5. La SIBEC S.p.A., per il perseguimento degli scopi di cui al comma 1 e per la realizzazione dei relativi interventi, effettua operazioni finanziarie anche mediante contrazione di mutui ed emissioni obbligazionarie, che sono ad ogni effetto equiparate ai titoli di Stato. A tal fine il Ministero per i beni culturali e ambientali e, qualora sussistano i presupposti di autonomia finanziaria, le soprintendenze, attribuiscono ogni anno alla società, compatibilmente con le altre esigenze istituzionali, una quota proporzionale delle entrate derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato.

6. Le quote attribuite ai sensi del comma 5 devono restare del medesimo importo annuale perlomeno per il periodo di durata delle operazioni finanziarie. Le ulteriori quote attribuite negli anni successivi al primo possono consentire l'attivazione di ulteriori operazioni.

7. Il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti ed il rimborso delle obbligazioni emesse sono effettuati direttamente dal Ministero per i beni culturali e ambientali e dalle soprintendenze agli istituti di credito o ai sottoscrittori interessati, nei limiti delle quote rispettivamente attribuite alla Società.

8. Il consiglio di amministrazione della società è composto da nove membri, cinque dei quali, compreso il presidente, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri. La nomina ha luogo, quanto a tre dei membri, compreso il presidente, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, e, quanto agli altri due, su proposta del Ministro del tesoro.

9. Il collegio sindacale della società è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente e uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro del tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato.

10. All'onere di cui al comma 3, pari a lire mille milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 01 (Nuova formulazione).

Governo.

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni valedoli
nella seduta dell'8 luglio 1997.**

Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Crema, Danieli, Di Comite, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Morselli, Niccolini, Pennacchi, Pezzoni, Pozza Tasca, Prodi, Rodeghiero, Sales, Soriero, Turco, Veltroni, Vigneri, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bogi, Bordon, Bova, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Crema, Danieli, Di Comite, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Lumia, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Morselli, Napoli, Olivo, Pennacchi, Pezzoni, Pozza Tasca, Prodi, Rodeghiero, Sales, Sinisi, Soriero, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 7 luglio 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MAZZOCCHI e FINI: « Nuove disposizioni a sostegno del lavoro autonomo femminile » (3956);

MARRAS ed altri: « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante disciplina dell'elezione dei rappresentanti dall'Italia al Parlamento europeo » (3957).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge
di iniziativa regionale.**

In data 7 luglio 1997 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Toscana:

« Differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel comma 58 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, in materia di diritto d'autore di opere di disegno industriale » (3958).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

PEZZONI ed altri: « Norme sul voto per corrispondenza riservato ai cittadini italiani residenti all'estero in occasione del referendum popolare sulle riforme costituzionali » (3794) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V e IX;*

alla VII Commissione (Cultura):

S. 2124. — « Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni

nazionali» (approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3839) Parere delle Commissioni I, III, V e IX;

alla VIII Commissione (Ambiente):

MALGIERI: «Norme in materia di contratti di locazione aventi ad oggetto immobili adibiti ad uso turistico con caratteristiche di notorietà nazionale» (3784) Parere delle Commissioni I, II, V, VII e X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente disegno di legge, per consentirne l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77 del regolamento con le proposte di legge n. 2602 e 2607, vertenti sulla stessa materia, è deferito alla Commissione speciale per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione:

«Norme sugli effetti dei provvedimenti del giudice penale per delitti contro la pubblica amministrazione sui rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti pubblici civili e militari» (3890).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso, con lettera in data 18 giugno 1997, copia della sentenza n. 181 del 5 giugno 1997 (doc. VII, n. 333), con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge 13 marzo 1988, n. 68 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive),

nella parte in cui dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati sulla base dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 8 maggio 1987, n. 178.

Con lettera in data 24 giugno 1997 copia della sentenza n. 191 del 17 giugno 1997 (doc. VII, n. 336), con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996 (Disposizioni in materia di personale tecnico di cui all'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni. Norme concernenti l'affidamento del servizio di tesoreria degli enti locali. Reiscrizione di somme).

Con lettera in data 24 giugno 1997 copia della sentenza n. 192 del 17 giugno 1997 (doc. VII, n. 337), con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 293, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà per il difensore di estrarre copia, insieme all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa.

La Corte costituzionale ha altresì trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 182 del 5 giugno 1997 (doc. VII, n. 334), con la quale ha dichiarato:

che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero del tesoro, disporre accertamenti ispettivi nei confronti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento; annulla conseguentemente le note del Ministero del tesoro in data 1° dicembre 1995, indirizzate alla Provincia autonoma di Trento Assessorato alla sanità, a un dirigente dei Servizi ispettivi di finanza e al Direttore della Ragioneria regionale dello Stato.

n. 183 del 5 giugno 1997 (doc. VII, n. 335), la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), tabella 3, come in ultimo modificata dall'articolo 7 e dalla tabella C della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 193 del 17 giugno 1997 (doc. VII, n. 338), la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7-bis, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza [e per la pubblica moralità]), introdotto dall'articolo 11 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 4 della Costituzione, dal Tribunale di Avellino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 194 del 17 giugno 1997 (doc. VII, n. 339), con la quale ha dichiarato:

inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge della Regione Marche riapprovata il 20 marzo 1996 recante « Norme speciali di semplificazione delle procedure contabili relative alla realizzazione di programmi comunitari », sollevate, in riferimento agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione ed agli articoli 5, 15, 16, 20 e 21 della legge 19 maggio 1976, n. 335 (principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla II Commissione (doc. VII, nn. 337 e 338);

alla V Commissione (doc. VII, n. 339);

alla VIII Commissione (doc. VII, n. 333);

alla XI Commissione (doc. VII, nn. 335 e 336);

alla XII Commissione (doc. VII, n. 334).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Il presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso il testo di una raccomandazione adottata in quel consesso, il 22 aprile 1997, nel corso della II parte della sessione 1997.

Raccomandazione 1324 (1997) relativa al contributo dell'Assemblea parlamentare al 2° vertice dei capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa (doc. XII-bis n. 32).

Assegnazione di atti e proposte di atti normativi comunitari a Commissioni.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 15 giugno 1997 (da L 142 a L 157 e da C 167 a C 181), sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari:

Proposta modificata di direttiva -
Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente l'introduzione di tecni-

che razionali di pianificazione nei settori di distribuzione dell'elettricità e del gas (COM(97)69) (GUCE C 180).

Direttiva - Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GUCE L 144).

Raccomandazione - Raccomandazione della Commissione, del 22 aprile 1997, sul miglioramento e la semplificazione del contesto delle attività d'impresa, per la creazione di nuove imprese (GUCE L 145).

Direttiva - Direttiva 97/26/CE del Consiglio, del 2 giugno 1997, che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida (GUCE L 150).

Posizione comune - Posizione comune, del 2 giugno 1997, definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, sulla prevenzione e risoluzione dei conflitti in Africa (GUCE L 153).

Posizione comune - Posizione comune, del 2 giugno 1997, definita dal Consiglio, a norma dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea riguardante l'Albania (GUCE L 153).

Tali atti sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla XIV Commissione permanente politiche dell'Unione europea:

alla Commissione II: Direttiva 97/7/CE;

alla Commissione III: Posizione comune del 2 giugno 1997 sui conflitti in Africa; Posizione comune del 2 giugno 1997 riguardante l'Albania;

alla Commissione IX: Direttiva 97/26/CE;

alla Commissione X: Proposta modificata di direttiva (COM(97)69); Raccomandazione del 22 aprile 1997.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 1° luglio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, la relazione sulle spese sostenute negli anni 1991 e 1992 per aspettative, indennità e rimborsi agli amministratori degli enti locali (doc. LXVIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Ministero del tesoro.

Il Ministero del tesoro ha trasmesso, a' termini del comma 2 dell'articolo 9-bis, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia del decreto ministeriale n. 158276, di utilizzo del fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

Tale comunicazione è deferita alle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali) e V (Bilancio).

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro dell'ambiente, con lettera in data 2 luglio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di deliberazione del Consiglio dei ministri concernente il rinnovo della dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale del territorio della provincia di Massa Carrara.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente

(Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 agosto 1997.

Il ministro delle finanze, con lettera in data 4 luglio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 3, commi 186, 187, 188, 189).

Tale richiesta, d'intesa con il Presidente del Senato, è deferita alla Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 agosto 1997.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 25 giugno 1997, a pagina 8146, seconda colonna, dalla ventitreesima alla venticinquesima riga, deve leggersi: « PARRELLI: "Esenzione dall'imposta di bollo, riduzioni di imposte, tasse e abolizione dei diritti di cancelleria per gli atti giudiziari" (3910) », e non « PARRELLI: "Esenzione dall'imposta di bollo e riduzioni di imposte, tasse e diritti per gli atti giudiziari" (3910) », come stampato.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 7 luglio 1997, pagina 8337, prima colonna, alla diciassettesima riga sostituire il numero « (3496) » con il numero « (3946) ».

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*

ALTA
18